



## **sara assicurazioni**

Assicuratrice ufficiale  
dell'Automobile Club d'Italia

# **Rischi diversi**

**Condizioni generali di assicurazione modello 479RC ed. 01/2013**

**Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia**  
Sede e Direzione Generale: Via Po, 20 - 00198 Roma - Capitale Sociale 54.675.000 i.v.  
Iscrizione Tribunale di Roma n. 946/41 CCIAA Roma n. 117033 - CF. 00408780583 P.IVA 00885091008  
Iscritta all'Albo delle imprese assicurative al numero 1.00018. Impresa autorizzata all'esercizio  
delle assicurazioni DMCIA 26.8.1925 (G.U. del 31.8-1925 n. 201) Iscritta nell'Albo dei Gruppi assicurativi al n. 001



Modello 479RC. Ed. 01/2013

sara assicurazioni

Assicuratrice ufficiale  
dell'Automobile Club d'Italia

Rischi Diversi



**CMPH SRL**  
**Polizza: 13106CS**

**Condizioni Speciali di assicurazione**

Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia  
Sede legale: Via Po,20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)  
Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009  
Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicuratrici. Capogruppo  
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

**sara assicurazioni**

Assicuratrice ufficiale  
dell'Automobile Club d'Italia

ROMA PONTE MILVIO 6132

APPENDICE

1

numero del contratto  
50/13106CS

Contraente  
CMPH SRL

indirizzo  
VIA LUCIO PAPIRIO 116

comune CAP provincia  
ROMA 100174 RM

Codice fiscale/P.IVA  
06552541002

**APPENDICE DI PRECISAZIONE**

A maggior precisazione di quanto indicato in Polizza e nelle Condizioni Speciali si dichiara che l'attività viene svolta sia nella sede di via Verona n. 18 che nella sede di via Livorno n. 25.

**FERMO IL RESTO**

**IL CONTRAENTE**

**SARA ASSICURAZIONI SPA**  
L'Agente 

## 1 Oggetto dell'assicurazione

1.a. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, per danni materiali involontariamente arrecati a terzi, compresi clienti e pazienti, in conseguenza di fatti verificatisi durante l'esercizio dell'attività professionale indicata nella Scheda di Polizza.

L'assicurazione comprende, altresì, **fino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato all'Art. 5. per le ipotesi ivi previste**, le perdite patrimoniali arrecate a terzi, compresi clienti e pazienti, non conseguenti a danni materiali.

1.b. L'assicurazione vale per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da:

1. fatto anche doloso, degli Addetti
2. vizio di acquisizione del consenso informato al paziente e/o da non corretta o non compiuta redazione dei referti o cartelle cliniche
3. errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, compresi clienti e pazienti, (D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni), **sempreché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa.**  
**L'assicurazione opera a condizione che l'attività di trattamento dei dati sia limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività professionale esercitata, rimanendo quindi esclusi i trattamenti di dati aventi finalità commerciali**
4. attività di volontariato
5. attività di libero docente o titolare di cattedra universitaria e attività universitaria in genere o per pubblicazioni redatte dall'Assicurato
6. attività di elaborazione dei dati dei propri clienti e pazienti, qualora l'Assicurato si avvalga di società di servizi o EDP **delle quali sia proprietario o posseda una quota superiore al 50%.**  
**L'Assicurato dovrà comunicare alla Società il relativo fatturato, ai fini della determinazione del relativo premio e della sua regolazione (come previsto dall'Art. 1.13 delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale).**
7. proprietà e/o uso di apparecchiature e strumenti medicali inerenti l'attività svolta
8. azioni di rivalsa esperita dalla Pubblica Amministrazione per danni materiali e perdite patrimoniali arrecate a terzi, compresi clienti e pazienti, e/o perdite patrimoniali arrecate alla Pubblica Amministrazione
9. perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti, cartelle cliniche e referti medici, titoli non al portatore
10. multe, ammende e sanzioni inflitte ai clienti dell'Assicurato
11. rischi rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche
12. attività giurisdizionale o di mediatore, in quanto compatibili con l'attività assicurata
13. attività professionale svolta in regime di intramoenia ed extramoenia

1.c. La validità della garanzia è subordinata:

1. **al possesso e al mantenimento per tutta la durata della Polizza, da parte dell'Assicurato e degli Addetti, delle abilitazioni professionali e dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività, compresa l'iscrizione al relativo Albo Professionale, se obbligatoria**
2. **allo svolgimento dell'attività nei modi e nei limiti previsti dalle norme che la disciplinano nonché dal codice deontologico, se esistente.**

1.d. Qualora l'assicurazione sia prestata per uno Studio Associato, l'assicurazione comprende:

1. la responsabilità civile personale derivante ai singoli componenti dello stesso come previsti da Statuto ed Atto Costitutivo
2. prestazioni professionali fatturate anche individualmente da ciascun associato.

**L'Assicurato dovrà comunicare alla Società il relativo fatturato, ai fini della determinazione del relativo premio e della sua regolazione (come previsto dall'Art. 1.13 delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale).**

1.e. La garanzia vale per l'esercizio dell'attività professionale ovunque svolta, **purché fatturata in Italia**, e per le richieste di risarcimento originarie da comportamenti colposi posti in essere nel mondo intero

## 2 Persone non considerate terzi

**Non sono considerate terzi:**

1. **il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine**

2. le persone fisiche, le società, il legale rappresentante, gli amministratori, i soci a responsabilità illimitata delle società controllanti, controllate e/o collegate all'Assicurato ai sensi dell'Art. 2359 C.C.

### **3. Esclusioni**

3.a. La garanzia non vale per l'esercizio di attività:

1. di medicina estetica e da interventi di chirurgia estetica o plastico-ricostruttiva, intendendosi esclusi anche i danni di natura estetica comunque derivanti da prestazioni mediche e/o interventi chirurgici anche di altro tipo
2. di procreazione assistita, da analisi genetiche, da attività di ricerca
3. di responsabile di struttura, attività primaria presso ente ospedaliero o di altra analoga funzione presso struttura privata, clinica universitaria o strutture simili né di direzione sanitaria in genere
4. di ricerca e di sperimentazione clinica e farmacologica
5. svolta in proprio dagli Addetti né per l'attività di collaboratori non facenti parte dello studio
6. contrarie all'ordine pubblico o vietate da leggi, decreti o regolamenti applicabili alla professione
7. raccolta, distribuzione o utilizzazione di sangue o suoi preparati o derivati e/o per danni e perdite patrimoniali attribuibili ad immunodeficienze, incluso AIDS

3.b. La garanzia non comprende, altresì, danni materiali o perdite patrimoniali derivanti da:

1. responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato senza che vi fosse obbligato da leggi, regolamenti ed usi che regolano l'attività assicurata
2. furto, rapina o incendio o smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore
3. proprietà e/o circolazione di veicoli, da navigazione di natanti, da impiego di aeromobili
4. detenzione o impiego di esplosivi
5. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive
6. errori di programmazione o realizzazione di software impiegati per l'esercizio dell'attività assicurata
7. amianto

3.c. L'assicurazione non comprende, infine:

1. i rischi derivanti dalla proprietà, gestione ed esercizio di cliniche, centri specialistici di diagnosi e cura, case di cura, ospedali e strutture simili
2. rimborsi a terzi, compresi i pazienti, di quanto corrisposto all'Assicurato a titolo di competenze professionali
3. i danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo per i veterinari i danni agli animali e quanto disposto dall'Art. 1.c.11
4. i danni punitivi o esemplari

### **4. Inizio e termine della garanzia**

4.a. L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate alla Società durante il periodo di validità del contratto, purché relative a comportamenti colposi posti in essere non antecedentemente a 2 anni dalla data di stipula del contratto stesso a condizione che l'Assicurato non ne sia venuto a conoscenza prima della stipula del contratto.

4.b. L'assicurazione è prestata sulla base della dichiarazione dell'Assicurato (ai sensi di quanto previsto dagli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile), di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento o atti ad essa relativi in ordine a comportamenti colposi posti in essere nel periodo anteriore alla stipulazione della presente Polizza, e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far presumere il sorgere di un obbligo di risarcimento in ordine a comportamenti posti in essere nel suddetto periodo.

Qualora il comportamento si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione od omissione colposa.

4.c. Qualora il rischio Assicurato sia stato già coperto, senza soluzione di continuità, con altre polizze precedentemente stipulate dal Contraente/Assicurato con la Società, l'assicurazione vale per le richieste di

risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate alla Società durante il periodo di validità della presente assicurazione, **a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non antecedente il al periodo di efficacia della prima copertura assicurativa prestata dalla Società.** Per le richieste di risarcimento conseguenti a comportamenti colposi posti in essere in data anteriore alla stipula della presente Polizza, la garanzia vale nei limiti del massimale Assicurato dalla Polizza sostituita. Limitatamente all'ipotesi in cui si realizzi un cumulo di massimali tra la presente e le precedenti coperture assicurative stipulate con la Società dal Contraente/Assicurato, con la stipulazione della presente Polizza il Contraente/Assicurato rinuncia ad avvalersi delle suddette precedenti coperture.

4.d. In caso di cessazione volontaria dell'attività professionale o di decesso dell'Assicurato, il rapporto assicurativo continua ad essere valido ed efficace sino alla scadenza del periodo assicurativo in corso.

4.e. **In caso di radiazione dell'Assicurato dall'Albo professionale, o durante il periodo di sospensione temporanea dall'Albo per motivi disciplinari, la garanzia assicurativa non è valida.**

### **5 Massimale**

5.a. L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato sulla Scheda di Polizza in Polizza, per danni materiali, e **con limite di indennizzo di Euro 100.000 per le garanzie di cui agli Artt. 1.b.4., 1.b.5., 1. b.11 e 1.b.12. e di Euro 250.000 per perdite patrimoniali conseguenti alle attività previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81**

Relativamente a medici legali e medici del lavoro il massimale indicato in Polizza per danni materiali si intende valido anche per perdite patrimoniali; **fermo quanto indicato al punto 5.a. in materia di sottolimiti.**

5.b. **Il massimale e il limite di indennizzo sono considerati unici anche in caso di corresponsabilità tra più assicurati.**

5.c. Nel caso di responsabilità solidale con altri soggetti, **l'assicurazione è limitata alla sola quota di responsabilità dell'Assicurato.**

### **6. Franchigie e scoperti**

6.a. L'assicurazione si intende prestata con applicazione di

- 1. una franchigia di Euro 250 per sinistro per i danni a cose, elevata a Euro 500 per danni agli animali**
- 2. uno scoperto del 10% con il minimo di € 500 ed il massimo di Euro 5.000 relativamente alle perdite patrimoniali non derivanti da danni materiali**

Limitatamente ad attività di implantologia odontoiatrica, l'assicurazione si intende, tuttavia, prestata **con uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 500 ed il massimo di Euro 15.000.**



## sara assicurazioni

Assicuratrice ufficiale  
dell'Automobile Club d'Italia

# Rischi diversi

Il contratto di assicurazione RC dei rischi diversi  
Modello 60RD edizione 01/2013

### Fascicolo Informativo

**Il presente Fascicolo Informativo, contenente:**

**a) Nota Informativa modello 60RD ed. 01/2013 comprensiva di glossario**

**b) Condizioni di Assicurazione modello 479RC ed. 01/2013**

**deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.**

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa



**Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia**  
Sede e Direzione Generale: Via Po, 20 - 00198 Roma - Capitale Sociale 54.675.000 i.v.  
Iscrizione Tribunale di Roma n. 946/41 CCLAA Roma n. 117033 - CF. 00408780583 P.IVA 00885091008  
Iscritta all'Albo delle imprese assicurative al numero 1.00018, Impresa autorizzata all'esercizio  
delle assicurazioni DM CIA 26.8.1925 (G.U. del 31.8-1925 n. 201) Iscritta nell'Albo dei Gruppi assicurativi al n. 001

(Regolamento ISVAP n° 35 del 2010)

**La presente Nota Informativa e' redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP ma il suo contenuto non e' soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.**

**Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.**

**Per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo, non derivanti da innovazioni normative, si rinvia al sito internet della Societa' [www.sara.it](http://www.sara.it)**

#### **Informazioni relative all'Impresa**

Sara Assicurazioni Spa, assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club di Italia, Capogruppo del gruppo assicurativo SARA, con sede legale in Italia In Via Po n° 20, 00198 ROMA, è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con DMICA del 26/8/1925 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 201 del 31/8/1925. Iscrizione all'Albo delle imprese assicurative n° 1.00018. Società del Gruppo ACI. Tel. +39 06 8475.1 - FAX+39 06 8475223 -Sito Internet: [www.sara.it](http://www.sara.it) -Indirizzo e-mail: [info@sara.it](mailto:info@sara.it)

#### **Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa**

Le informazioni che seguono sono dati inerenti l'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2011

- Patrimonio netto: 347.554.000
- Capitale sociale : 54.675.000
- Totale delle riserve patrimoniali: 254.044.000
- Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: 2,49 (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente).

Informazioni specifiche sul contratto - Prodotto Responsabilità Civile.

#### **Informazioni specifiche sul contratto -Prodotto RC Rischi diversi**

Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l'attenzione sugli aspetti fondamentali delle garanzie prestate con il Mod. 479RC RISCHI DIVERSI e non hanno natura di patteggiamenti contrattuali. Per le condizioni di contratto si rinvia al testo delle condizioni di assicurazione allegate al presente fascicolo.

#### **Durata del contratto**

Il contratto prevede il tacito rinnovo alla scadenza; il contratto, in assenza di disdetta inviata dalle parti, mediante lettera raccomandata, entro il termine di 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, si rinnova tacitamente. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma, Codice Civile. Art. 3 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale; Per i casi nei quali la legge o la polizza si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel quale caso esso coincide con la durata del contratto.

#### **Coperture assicurative offerte -Limitazioni ed esclusioni**

Il contratto prevede le seguenti coperture:

- **RCT (Garanzia prestata per il massimale per sinistro)**, di cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio all'art. 12 a) delle norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile rischi diversi, alle condizioni speciali dalla 1 alla 15, alle condizioni particolari a), b), c), d), e), f), g), h) e alle Condizioni Aggiuntive A), B), C), D), E), F) G), H) e I) nonché alle eventuali ulteriori condizioni normative dattiloscritte negli allegati di polizza sottoscritte dalle parti.
- **RCO (Garanzia prestata per il massimale per sinistro)** di cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio all'art. 12 b) delle norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile rischi diversi ed alle eventuali ulteriori condizioni normative dattiloscritte negli allegati di polizza sottoscritte dalle parti e dalla Condizione Aggiuntiva L) nonché alle eventuali ulteriori condizioni normative dattiloscritte negli allegati di polizza sottoscritte dalle parti.

L'assicurazione vale nel mondo intero, a norma dell'Art. 13 delle Norme.

Limitatamente ai danni verificatisi in USA e Canada, l'assicurazione comprende unicamente quelli derivanti dalla partecipazione a fiere, mostre e convegni o conseguenti a eventuale attività manutentiva. Limitatamente a draghe, chiatte, pontoni, natanti portuali o da lavoro e zattere (purché non soggette ad assicurazione obbligatoria), utilizzate per l'esercizio dell'attività assicurata, l'assicurazione è valida per la navigazione in acque interne italiane, compresi i laghi italo-svizzeri, nel mare Mediterraneo, nel Mar Nero e lungo la costa atlantica compresa tra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie.

Si rimanda a quanto dispone dall'Art. 1917 Cod. civile comma III che trova disciplina nell'Art. 19 delle Norme che regolano l'assicurazione in Generale.

Per le limitazioni ed esclusioni alle coperture si rinvia:

##### **a) per la RCT:**

- a quanto dispone l'art. 14) delle Norme che regolano l'assicurazione Responsabilità civile Rischi diversi -Persone non considerate terzi
- alle Condizioni Aggiuntive dalla lett. A) alla lett. I), applicabili soltanto se espressamente richiamate sul frontespizio di polizza
- alle Condizioni speciali dalla n. 1 alla 14
- alle Condizioni particolari dalla a) alla h)



- alle eventuali ulteriori condizioni normative dattiloscritte negli allegati di polizza sottoscritte dalle parti.

**b) per la RCO:**

- all'art. 12 lett. b) delle Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile rischi diversi III capoverso – esclusione delle malattie professionali
- alle Condizioni Aggiuntive L) applicabile soltanto se espressamente richiamata sul frontespizio di polizza

**c) per la RCTO:**

- a quanto dispone l'art. 15) delle norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile -Rischi esclusi dall'assicurazione
- L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza del massimali RCT ed RCO indicati sulla Scheda di polizza. Il massimale RCT per sinistro rappresenta la massima esposizione della Società in caso di sinistro che veda coinvolte per lo stesso evento entrambe le garanzie.

- A quanto prevede l'articolo 16) Regolazione del premio

La polizza prevede la presenza di franchigie e scoperti:

- Art. 19 - Franchigia e scoperti
- alle condizioni speciali 1), 2), 3), 4), 5), 8) 9), 13), 14)
- alle condizioni particolari b), d)
- alle condizioni Aggiuntive A), B), D), E), F), G), H)
- eventuali ulteriori franchigie pattuite dalle parti con condizioni contrattuali specifiche

La polizza prevede la presenza di limiti di indennizzo relativi a garanzie RCT inferiori rispetto al massimale RCT per le seguenti garanzie:

- Condizioni Speciali 4), 5), 9) delle Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile rischi diversi.
- Condizioni aggiuntive A), B), D), E), F), G), H), I) delle Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile rischi diversi.
- eventuali ulteriori limiti pattuiti dalle parti con condizioni contrattuali specifiche

Per facilitarne la comprensione da parte del Contraente/Assicurato si illustra di seguito, con un esempio, il meccanismo di funzionamento della franchigia:

**Esempio di liquidazione indennizzo (ved. anche quanto previsto dall'Art. 1917 C.C. II comma):**

**Es. 1 Applicazione della franchigia**

Rischio assicurato: Associazione di volontariato

Massimale: Euro 1.000.000,00

Franchigia: Euro 250,00

Si verifica un sinistro danni a cose indennizzabile a termini di polizza di Euro 1.000,00

L'ammontare dell'indennizzo spettante sarà pari ad Euro 750,00

**Es. 2 Applicazione dello scoperto**

Rischio assicurato: stabilimento balneare

Massimale 1.000.000

In polizza è richiamata la condizione aggiuntiva "inquinamento accidentale" che prevede uno scoperto del 10% con il minimo di euro 500 e si verifica un sinistro danni a cose indennizzabile a termini di polizza:

Ipotesi 1) danno risarcibile euro 3.000

Scoperto del 10% minimo di euro 500

Importo liquidato euro 2.500

Ipotesi 2) danno risarcibile euro 10.000

Scoperto del 10% minimo euro 500

Importo liquidato euro 9.000

**Dichiarazione del Contraente e/o Assicurato in ordine alle circostanze del rischio -Nullita'**

In sede di conclusione del contratto, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile e come disciplinato dall' Art. 1 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale. Si richiama anche l'Art. 2 Altre assicurazioni, della normativa di polizza.

**Aggravamento e diminuzione del rischio**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 c.c. e come disciplinato dall'Art. 5 delle Norme che regolano

l'assicurazione in generale Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente e dell'Assicurato come previsto dall'Art. 1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso, come disciplinato dall'Art. 6 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

#### **Esempio di aggravamento del rischio:**

Assicurato Associazione di Volontariato Alla data della stipulazione del contratto il numero di Iscritti all'Associazione è pari a 100 unità. Al momento del sinistro il numero di associati è pari a 300 unità ma l'Assicurato non ha comunicato la variazione alla Società né ha corrisposto il relativo premio, l'indennizzo sarà ridotto proporzionalmente

#### **Premio**

Salvo diverse pattuizioni tra le parti, il premio di polizza è annuale. E' però consentito laddove pattuito il frazionamento in rate semestrali.

**Qualora il premio sia convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo o alla scadenza del contratto di durata inferiore all'anno, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, con le modalità previste dall'Art. intitolato Regolazione del Premio (e fatto salvo eventuali condizioni dattiloscritte sottoscritte dalle parti riportate in allegati di polizza). Si rimanda alle Sanzioni previste dal predetto articolo conseguenti alla mancata comunicazione o al mancato pagamento del premio di regolazione.**

#### **Mezzi di pagamento**

Per il pagamento dei premi assicurativi il Contraente potrà fare ricorso, per tutti i prodotti, ai seguenti mezzi di pagamento:

- a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati a Sara assicurazioni spa, oppure intestati all'Agente della Sara Assicurazioni espressamente in tale qualità;
- b) ordini di bonifico che abbiano quale beneficiario l'Agente della Sara assicurazioni espressamente in tale qualità;
- c) denaro contante per premi di importo entro il limite previsto dalla vigente normativa;
- e) mezzo di pagamento elettronico ove disponibile presso l'Agenzia

Qualora i pagamenti avvengano a mezzo bancomat, assegno e bonifico bancario la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società. uiti individualmente convenzionati dall'Agente.

#### **Adeguamento del premio e dei massimali**

Il contratto è stipulato nella forma senza adeguamento automatico (Indicizzazione) dei massimali e del premio.

#### **Rivalse**

La polizza prevede la rinuncia alla rivalsa da parte della Società nei confronti delle persone delle quali deve rispondere ai sensi di legge sempreché l'Assicurato stesso non eserciti tale azione.

#### **Diritto di recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Art. 8 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto delle imposte governative.

#### **Termini di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto**

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 comma 2 Codice Civile. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione. (Art. 2952 comma 3 Codice Civile).

#### **Legge applicabile**

Ai sensi dell'art. 180, del D. Lgs. n. 209/2005 per il presente contratto trova applicazione la legge italiana, quale legge dello Stato di ubicazione del rischio, salva la possibilità che le parti convengano di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, in tal caso il diritto sostanziale applicabile in caso di controversia sarà quello della legislazione prescelta.

#### **Regime fiscale**

Il contratto prevede due garanzie, per ciascuna delle quali il relativo premio è soggetto all'imposta di assicurazione con aliquota attualmente in vigore del 22,25% (di cui 1% di addizionale antiracket).

#### **Altre assicurazioni**

Il contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri, come previsto dall'Art. 1910 C.C.. Art. 2 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale

**Perdita patrimoniale** : il pregiudizio economico causato a terzi, che non sia conseguenza di morte o lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di cose

**Periodo assicurativo** : ogni intera annualità assicurativa, intendendo ogni periodo come a sé stante, distinto dal precedente. Per le coperture temporanee il periodo assicurativo coincide con la durata della polizza

**Polizza**: il documento che prova l'assicurazione

**Premio**: la somma dovuta dal Contraente alla Società

**Retribuzioni**: l'ammontare degli importi lordi erogati ai sensi di legge direttamente agli addetti

**Rischio**: la possibilità che si verifichi il sinistro

**Scoperto**: l'importo dell'indennizzo, espresso in percentuale, che, per ciascun sinistro, rimane a carico dell'Assicurato

**Sinistro**: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione o, limitatamente alla RC Professionale, la richiesta di risarcimento danni.

**Sinistro in serie** : una pluralità di sinistri originatisi da una stessa causa o uno stesso difetto anche se manifestatosi in più prodotti o in più periodi assicurativi

**Società**: Sara Assicurazioni SpA

**Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo, con particolare riguardo agli articoli concernenti i rischi assicurati e quelli esclusi, gli eventuali limiti di indennizzo, gli obblighi dell'assicurato in caso di sinistro, la durata del contratto ed il recesso delle parti.**

**Sara Assicurazioni Spa è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.**

Il Rappresentante Legale

Alessandro Santoliquido

